

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 ottobre 2020, n. 27.

**Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 Supp. Ord. n. 1 del 17 febbraio 2012, di adozione del "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012" che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2 bis, 2 ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art.2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5";

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del 7 agosto 2014 e la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014 con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e il dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale forniscono, alla luce del citato parere, ulteriori indirizzi operativi per l'aggiornamento delle Tabelle "A e "B", allegate ai regolamenti già adottati dai singoli Dipartimenti regionali;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all' art. 49, comma 1, della

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni." pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 28 dell'1 luglio 2016 supplemento ordinario;

Vista la direttiva assessoriale n. 45092 del 17 aprile 2018, "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa §4.1 Certezza e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Misura di semplificazione di cui al §4.1.3: Revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti", con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n.7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" che ha abrogato la precedente legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizione per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso dei documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";

Visto, in particolare, l'art. 2 comma 3, della citata legge regionale 21 maggio 2019 n. 7, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le Amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a 60 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto il medesimo art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i 150 giorni";

Visto il D.P. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del 13 settembre 2019, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica comunica alle strutture regionali la necessità di adeguare le revisioni dei procedimenti amministrativi alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, svolta in linea ai prin-

cipi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, art. 2, comma 3, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegata Tabella "A" al D.P. n.12 del 23 gennaio 2012;

Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi della legge regionale n. 7/2019, art. 2, comma 4, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegata Tabella "B" al D.P. n.12 del 23 gennaio 2012;

Viste le relazioni 17 ottobre 2019, n. 70340 e 23 marzo 2020, n. 10686 a firma del Dirigente generale del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con la quale si motiva, per i procedimenti amministrativi di competenza, la ragione che rende necessaria la revisione, e per quelli inseriti nella citata tabella "B", la giustificazione della fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella "B" sussistono le motivazioni previste dal citato art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Vista la nota prot. n. 5523 del 16 gennaio 2020, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B" per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 2404 del 4 febbraio 2020 sullo schema di regolamento di revisione biennale delle tabelle "A" e "B" relative ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento, riscontrato con le note DASOE

nr. 6248 del 20 febbraio 2020 e nr. 10686 del 23 marzo 2020;

Visto il parere n. 110/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 7 aprile 2020, riscontrato con relazione DASOE n. 21111 del 5 giugno 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 10 settembre 2020;

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Le tabelle "A" e "B" allegata al D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle "A" e "B" allegata al presente regolamento.

Art. 2.

*Norme finali, entrata in vigore e disciplina transitoria*

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente regolamento è reso altresì accessibile nel sito istituzionale della Regione.

3. I termini previsti nelle nuove tabelle "A" e "B" si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data continuano ad applicarsi i termini previsti nelle precedenti tabelle "A" e "B".

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 8 ottobre 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica*

GRASSO

*Assessore regionale per la salute*

RAZZA

*Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 19 novembre 2020, n. 12.*

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**  
**Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico**

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Tabella A

(tempi di conclusione compresi tra 31 e 60 giorni - art. 2, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 )

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
1	Concessione e liquidazione di contributi finalizzati al sostegno economico ex art.128 legge regionale n.11/2010	art. 128 legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche	Di parte	Decreto	Area 1 Coordinamento affari generali e comuni	60
2	Autorizzazione all' installazione di apparecchiature a RM	D.M. 2 agosto 1991 D.A. 13 aprile 1999	Di parte	Decreto	Servizio 1 Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro	60
3	Autorizzazione all' uso di apparecchiature a RM	D.M. 2 agosto 1991 D.A. 13 aprile 1999	Di parte	Decreto	Servizio 1 Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro	60
4	Iscrizione nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi	D.A. n.275 del 19 febbraio 2018 D.A. n. 630 del 12 aprile 2019	Di parte	Decreto	Servizio 7 Sicurezza alimentare	60
5	Indennizzi per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti	legge regionale 3 luglio 2000, n.15	Di parte	Decreto	Servizio 10 Sanità Veterinaria	60
6	Indennità di abbattimento	legge 2 giugno 1988 n.218	Di parte	Decreto	Servizio 10 Sanità Veterinaria	60

Visto: MUSUMECI

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**  
**Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico**

**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**Tabella B**

(tempi di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni - art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n.7).

<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>INIZIATIVA</b>	<b>PROVVEDIMENTO FINALE</b>	<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>TERMINE DI CONCLUSIONE</b>
1	Riconoscimento personalità giuridica di associazioni e fondazioni della Regione Siciliana	Decreto Presidente della Repubblica n.361 del 10 febbraio 2000 Codice Civile Titolo II Direttiva Segretario Generale n.47569/2012 Direttiva Segretario Generale n. 35347/2013	Di parte	Decreto	Area 1 Coordinamento affari generali e comuni	120
2	Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli, area sanitaria, del pregresso ordinamento universitario ai titoli dell'attuale ordinamento	decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni	Di parte	Decreto	Servizio 2 Formazione	150

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

segue **Tabella B**

(tempi di conclusione compresi tra 61 e 150 giorni - art. 2, comma 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n.7).

N°	DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	INIZIATIVA	PROVVEDIMENTO FINALE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE
3	Accreditamento Provider ECM	Accordo Stato Regioni 1 agosto 2007 Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009 Accordo Stato Regioni 19 agosto 2012 Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017	Di parte	Decreto	Servizio 2 Formazione	150
4	Contributi educazione alla salute	legge regionale 24 luglio 1978, n.22	Di parte	Decreto	Servizio 5 Promozione della Salute	90

Visto: MUSUMECI

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Note D. P. Reg. 8 ottobre 2020, n. 27**

Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al D.P.Reg. 23 gennaio 2012, n. 12, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

**Note all'Epigrafe:**

Le tabelle "A" e "B" allegate al decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 12 recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico." sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 febbraio 2012, n. 7, S.O.

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa." così dispone:

"Tempi di conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.

6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione

precedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione precedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione precedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.”.

#### **Note al Preambolo:**

La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

L'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.” così dispone:

“Tempi di conclusione del procedimento.

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della

responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.”.

2. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel testo modificato dal comma 1, sono adottati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.”.

Per l'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.” vedi nota all'epigrafe.

Il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 luglio 2019, n. 33.

**Nota all'art. 1, comma 1:**

Per le tabelle “A” e “B” allegate al decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 12 recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.” vedi nota all'epigrafe.

**(2020.47.2704)008**